



COMUNE DI PIANEZZE

PROVINCIA DI VICENZA

COPIA

DETERMINAZIONE AREA TECNICA/TRIBUTI 36 del 03-02-2020

Prot. gen. 49

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL'ART. 183, CO. 15 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE ED INDIRIZZI ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CUC COLCERESA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Valutata la necessità e convenienza di avvalersi della formula di finanziamento del project financing ad iniziativa privata di cui all'art. 183, comma 15 del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 50/2016 s.m.i. , in grado di assicurare un vantaggio economico al Comune di Pianezze, il quale potrà conseguire, da un lato, ad esito dell'esecuzione degli interventi di efficientamento energetico previsti dalla proposta che risulterà aggiudicataria della gara in via di esperimento, un consistente – e garantito – risparmio nei consumi di energia elettrica;

Riscontrato che:

- il Piano di Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso (PICIL) rappresenta il piano di settore per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica e privata e per ogni intervento di modifica, adeguamento, manutenzione, sostituzione e integrazione sulle installazioni di illuminazioni esistenti nel territorio comunale;
- in attuazione degli indirizzi su indicati, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 26.06.2017 è stato approvato il Piano dell'Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso (PICIL), ai sensi della L.R. n.17 del 7.08.2009, il quale individua gli interventi da realizzare sugli impianti esistenti di pubblica illuminazione esterna, secondo ordine di priorità in modo da poter consentire, una volta reperite le risorse economiche o individuati i procedimenti amministrativi più idonei, la definizione esecutiva e la realizzazione degli interventi previsti;

Rilevato altresì, con specifico riferimento ai profili di ordine contabile della procedura oggetto del presente provvedimento, che:

- da un punto di vista generale le operazioni di partnership tra pubblico e privato sono disciplinate dall'art. 3, comma 1, lett. eee), del D.Lgs. n. 50/2016, che, nel fornire una definizione del "contratto di partenariato pubblico privato", lo qualifica come "il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio

della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat”;

- in linea con il Sistema Europeo dei Conti “SEC 95”, Eurostat ha in proposito stabilito che i beni oggetto delle operazioni di partenariato non devono essere registrati nei conti delle pubbliche amministrazioni, ai fini del calcolo dell'indebitamento netto e del debito, solo se sussista un sostanziale trasferimento di rischio dalla parte pubblica alla parte privata, cioè nel caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti due condizioni: 1) il soggetto privato assume il rischio di costruzione; 2) il soggetto privato assume almeno uno dei due rischi: di disponibilità o di domanda (i criteri sono stati successivamente chiariti in sede di elaborazione della terza versione del SEC 95 sul disavanzo e sul debito pubblico, pubblicata nell'ottobre del 2010);

- la magistratura contabile ha, in più circostanze, ribadito i sopra indicati principi dettati da Eurostat, in particolare osservando che “i pagamenti dei canoni contrattuali, al fine del calcolo per il rispetto degli obiettivi del Patto di Stabilità interno, possono infatti esser imputati a spesa corrente solo nell'ipotesi in cui, applicando rigorosamente il criterio del riparto dei rischi tra soggetto pubblico e privato, il contratto non costituisca in concreto una forma di indebitamento; altrimenti, l'imputazione della spesa seguirà la disciplina giuridica propria della forma d'indebitamento in concreto realizzata (...), valutazione, questa, da operare alla luce dello specifico assetto contrattuale predisposto” (Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Lombardia, parere n. 266/2015 del 30 luglio 2015, concernente proprio il servizio di illuminazione pubblica), ancora, che l'iniziativa di partenariato pubblico privato “potrà essere considerata off balance solo laddove il soggetto privato assuma il rischio di costruzione ed almeno un altro dei due rischi: di disponibilità o di domanda” (Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Lombardia, anche nel recente parere n. 36/2017/QMIG del 1° marzo 2017) e, ulteriormente, che nell'ambito della valutazione circa la natura on balance o off balance dell'iniziativa, occorre anche tener conto – oltre che delle relative modalità di distribuzione fra le parti – dell'intero complesso dei rischi rilevanti, e, più precisamente, del “rischio di gestione (rischio che i costi operativi del progetto differiscano da quelli previsti a budget o che il livello di prestazione previsto non sia raggiunto o che il servizio non possa essere erogato)”, del “rischio di manutenzione (rischio che i costi necessari a mantenere il bene in perfetto stato di funzionamento varino rispetto a quelli previsti a budget)”, del “rischio di finanziamento (rischio di mancato reperimento delle risorse finanziarie nei termini e nelle condizioni necessarie alla realizzazione e gestione dell'iniziativa in linea con le previsioni economiche e finanziarie iniziali)” e del “rischio che un evento imprevedibile ed incontrollabile da parte di tutti i soggetti coinvolti nel progetto, comporti un aumento dei costi o addirittura l'impossibilità di acquistare il servizio o di erogarlo” (Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Lombardia, nel già sopra indicato parere n. 266/2015 del 30 luglio 2015);

- l'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), con proprio Comunicato del Presidente del 14 settembre 2016, avente ad oggetto “Indicazioni operative anche alla luce del nuovo codice degli appalti e concessioni (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) per l'affidamento del cd. “servizio luce” e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, compreso l'efficientamento e l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica”, ha ribadito, proprio in relazione all'affidamento, in finanza di progetto, del servizio di illuminazione pubblica, che “le Stazioni appaltanti devono porre la massima attenzione nella redazione degli atti di gara e negli atti contrattuali affinché si versi in una effettiva operazione di partenariato (Project Financing), prevedendo che il canone di “disponibilità” sia retributivo della effettiva funzionalità del servizio e non dovuto in caso di totale disservizio (cfr. comma 4 dell'art. 180 del D.lgs. 50/2016) ovvero sottoposto a penali automatiche che implicino un rischio operativo “rilevante e/o significativo”;

- nella fattispecie concreta della procedura oggetto del presente provvedimento si è in presenza di condizioni fattuali e negoziali che portano a considerare l'intera iniziativa come off balance, posto che la stessa prevede, di fatto, l'allocazione di rilevanti (e prevalenti) rischi in capo al concessionario, e ciò a fronte della gestione di asset che già risultano di proprietà dell'ente aggiudicatore;

- in particolare, va segnalato che, a fronte degli interventi di efficientamento energetico, messa a norma e riqualificazione degli impianti oggetto della concessione, che il concessionario è tenuto ad eseguire mediante il ricorso a risorse proprie, è negozialmente previsto che alla scadenza del contratto gli impianti di illuminazione pubblica dovranno essere riconsegnati gratuitamente al Comune, in buono stato di conservazione, efficienza e funzionamento, fatto salvo il normale deperimento derivante dall'uso, restando inteso che gli interventi realizzati dal concessionario durante il periodo di affidamento devono ritenersi totalmente ammortizzati durante lo stesso periodo, a prescindere dal momento della relativa esecuzione;

- inoltre il rischio di costruzione e di disponibilità, trattandosi di opera fredda, sono effettivamente allocati in capo al concessionario, mediante

la previsione di un meccanismo automatico di penali, dettagliate all'art. 35 dello schema di convenzione presentato, che incidono in modo significativo sui ricavi del concessionario;

Considerato che il presente servizio pubblico locale è inderogabile e di assoluta necessità per garantire l'incolumità e la sicurezza della collettività;

Atteso inoltre che la normativa vigente dispone che, nelle procedure di acquisto, gli Enti locali hanno l'obbligo di verificare innanzitutto la possibilità di adesione ai contratti/convenzioni stipulati da CONSIP S.P.A.;

Verificato che nel portale Consip S.p.A. non sussistono convenzioni attive relative alla tipologia di interventi in oggetto relativi alla progettazione esecutiva, all'adeguamento normativo, efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione comunali, gestione e manutenzione e fornitura di energia elettrica, che prevedano il contratto di PPP con la tecnica del finanziamento tramite terzi;

Verificato inoltre, per completezza, che nel medesimo portale, alla data del presente atto, non risultano altre convenzioni in essere, poiché al riguardo dei servizi di gestione di impianti di pubblica illuminazione, la convenzione denominata "Servizio Luce 3" – Lotto Veneto risulta scaduta in data 20/04/2018, mentre per la successiva convenzione denominata "Servizio Luce 4" – Lotto Veneto risultano in corso le procedure di gara, con pubblicazione del 16/12/2015 e termine stimato per le procedure, come indicato nel portale stesso, alla data del 28/09/2018;

Richiamata la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 52 del 02/05/2018 e successiva n. 59 del 30/04/2019 con le quali è stato conferito allo Studio Puam di Rovigo anche l'incarico per la valutazione della congruità della proposta di partenariato pubblico-privato presentata da SO.G.EN.IT società gestione energetica italiana nonché il supporto tecnico per analisi e verifica di sostenibilità economica della proposta di finanza di progetto condivisa da porre a base di gara e l'elaborazione della procedura di gara con finanziamento tramite terzi, secondo quanto previsto dall'art. 183 DLgs 50/2016;

Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 18/12/2018:

1. è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla "Proposta di finanza di progetto ai sensi dell'art. 183 comma 15 del DLgs 50/2016, per l'affidamento di una concessione per interventi di riqualificazione dell'illuminazione pubblica e la gestione degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale" della durata di 12 (dodici) anni dalla data di sottoscrizione della convenzione, redatto dalla costituenda RTI F.lli Carollo S.r.l. e SO.G.EN.IT S.r.l. con sede a Zugliano (VI) via Codalunfa n° 20, quale "soggetto proponente" e presentato con prot. n. 3675 in data 11.07.2018, per un importo complessivo di € 365.000,00 e con il seguente Quadro Economico:

A) LAVORI e ONERI PER LA SICUREZZA	
A/1 Lavori in appalto	€ 252.500,00
A/2 Oneri per la sicurezza	€ 5.000,00
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 252.500,00
TOTALE LAVORI e ONERI SICUREZZA	€ 257.500,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 44.470,00
B/1 Interventi in economia	
B/2 Rilievi, accertamenti ed indagini	
B/3 Allacciamenti servizi di rete	
B/4 Imprevisti ed oneri accessori	€ 2.000,00
B/5 Acquisizione aree o immobili	
B/6 Accantonamento	
B/7 Spese tecniche ed oneri accessori	€ 29.000,00
di cui progettazione preliminare	€ 11.000,00
- di cui progettazione definitiva esecutiva	€ 15.000,00
- di cui collaudi	€ 3.000,00
B/8 Direzione Lavori	€ 5.900,00
B/9 Coordinamento per la sicurezza	€ 2.900,00

B/10 Spese rimborso al Comune	€ 4.670,00
- pubblicazione	
- procedura affidamento	
- assistenza RUP	
- pubblicità	
TOTALE INVESTIMENTO	€ 301.970,00
IVA SU LAVORI e ONERI SICUREZZA	€ 63.030,00
IVA 22% su lavori e oneri sicurezza (A/1, A/2)	€ 56.650,00
- IVA 22% su spese tecniche (B/7)	€ 6.380,00
- TOTALE COMPLESSIVO	€ 365.000,00

composto dai seguenti elaborati:

- PE.01 - relazione illustrativa
- PE.02 - calcoli preliminari degli impianti
- PE.03 - identificazione punti luce e report di risparmio energetico
- PE.04 - computo metrico estimativo
- PE.05 - quadro economico
- PE.06 - prime indicazioni e disposizioni sulla sicurezza
- PE.07 - studio di prefattibilità ambientale
- PE.08 - planimetria stato di fatto - Parte 1 – (Zone A e B)
- PE.09 - planimetria stato di fatto - Parte 2 – (Zone C e D)
- PE.10 - classificazione strade uni 11248
- PE.11 - planimetria stato di progetto - Parte 1 – (Zone A e B)
- PE.12 - planimetria stato di progetto - Parte 2 – (Zone C e D)
- PE.13 - schemi tipici quadri elettrici
- PE.14 - asseverazione piano economico - finanziario
- PE.15 - piano gestionale
- PE.16 - bozza di convenzione

integrato in data 24/01/2020 prot n. 378 con l'elaborato Quadro di incidenza della manodopera, giusto elaborato PE. 15 – febbraio 2018 quadro di incidenza della manodopera;

Ritenuto inoltre opportuno integrare il progetto con altra documentazione tecnica per la gestione di ulteriori tratti di pubblica illuminazione acquisita al patrimonio comunale (P.L. Malossi 1^a e 2^a stralcio e Rotatoria SP 248 Marosticana) da pubblicarsi con il bando di gara della proposta di finanza di progetto, con i seguenti elaborati :

- PE. 15 – febbraio 2018 quadro di incidenza della manodopera
- PE. 17 – Rotatoria SP248 – Marosticana
- PE. 18 – V4_Enel – telecom – Illuminazione PL Malossi Stralcio 2
- PE. 19 – V4_Enel – telecom – Illuminazione PL Malossi Stralcio 1

Richiamata la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 123 del 12/12/2019 con la quale è stata, tra l'altro, avviata la procedura di "affidamento in concessione, tramite finanza di progetto di cui all'art. 183, comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i per interventi di riqualificazione dell'illuminazione pubblica e la gestione degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale" il cui valore massimo, per l'intera durata dell'affidamento stesso (pari a dodici anni), sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato e della proposta di finanza di progetto dalla costituenda RTI F.Ili Carollo S.r.l. e SO.G.EN.IT S.r.l., è pari ad € 611.000,00 (seicentoundicimila/00) IVA esclusa, di cui € 23.000,00 (ventitremila/00) a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, comprendendo in tale somma sia gli oneri per la sicurezza dei lavori di cui alla voce A.2 del quadro economico per euro 5.000,00 che gli oneri per il servizio di gestione per euro 18.000,00 complessivi, somme da intendersi IVA esclusa, e valore stimato ai sensi dell'art. 167 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. pari ad euro 588.000,00 IVA esclusa;

Acquisita la nota in data 21/01/2020 prot n. 321 con la quale la Centrale Unica di Committenza Colceresa – Pianezze evidenziava che dall'esame della determinazione a contrarre e del disciplinare di gara risultano le seguenti incongruenze:

- Valore dell'appalto: l'importo, esclusi gli oneri di sicurezza, viene indicato in € 588.000,00 (€ 330.500servizio + € 257.500lavori) mentre se si comprendono gli oneri di sicurezza, viene indicato in €

611.000,00 (€ 588.000 + € 23.000). Da q.e. dell'opera di investimento l'importo dei lavori di € 257.500,00, corrisponde a € 252.500 di lavori + € 5.000 di oneri di sicurezza, nel disciplinare di gara in due capoversi diversi vengono indicati valori differenti quali: in un primo il valore dell'appalto complessivo di € 588.000 oltre € 18.000 di oneri e in un secondo € 588.000 oltre € 23.000. Si ravvisano pertanto degli errori di calcolo;

- Valore del canone annuale: viene indicato l'importo di € 49.000,00 oltre € 1.500,00 annuali di oneri di sicurezza, da cui deriva l'importo dell'appalto di € 588.000 esclusi oneri di sicurezza (€ 49.000 x 12 anni). Nel disciplinare di gara l'importo di € 588.000 risulta già comprensivo di oneri di sicurezza per lavori pari a € 5.000. Si ravvisano degli errori di calcolo;
- Non si comprende la ripartizione del canone annuale di € 49.000 tra fornitura energia elettrica € 14.563,00, manutenzioni e 7.300 e investimento € 27.137,00;
- Non si comprende la derivazione dell'importo del servizio di € 330.500 indicato come oggetto principale.

Considerato che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 30 del 31/01/2020 si è pertanto, alla luce di quanto evidenziato dalla CUC, proceduto all'annullamento in autotutela della determinazione a contrarre n. 123 del 12/12/2019 e di tutti i documenti di gara approvati con la stessa determinazione, nonché di tutti gli atti conseguenti e posti in essere e interrotta la procedura di gara;

Acquisita in data 25/01/2020 la documentazione revisionata dallo Studio Puam;

Considerato che l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. prescrive che la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base, si precisa quanto segue:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il fine di garantire l'adeguamento normativo, l'efficientamento energetico, l'estensione, l'incolumità e la sicurezza della collettività, nonché l'affidamento, nel rispetto della vigente normativa di settore, del servizio di illuminazione pubblica;
- il contratto ha per oggetto l' "affidamento in concessione, tramite finanza di progetto di cui all'art. 183, comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i del servizio di illuminazione pubblica con realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di adeguamento normativo, nonché di estensione e di gestione, degli impianti di illuminazione pubblica del comune di Pianezze";
- la forma del contratto da stipulare sarà quella dell'atto pubblico, le cui clausole negoziali essenziali sono contenute nella bozza di contratto di servizio facente parte della proposta di project financing dichiarata di pubblico interesse da parte del Comune di Pianezze, proposta oggetto peraltro delle eventuali miglorie formulate in sede di gara dalle offerte che verranno presentate dai potenziali concorrenti;

Preso atto rispettivamente:

- che il **valore della concessione** generato per tutta la durata del contratto **ammonta ad € 588.000,00** oltre € 3.000,00, IVA esclusa, quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso inerenti il servizio, con la precisazione che – come somme ulteriori - sono previsti euro 5.000,00, IVA esclusa, alla voce A.2 per i lavori previsti nel quadro economico del progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, per complessivi euro 8.000,00 IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che il valore stimato ai sensi dell'art. 167 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. è pari ad euro 588.000,00, come specificato nel disciplinare di gara allegato al presente atto, e di seguito riportato in estratto:

n.	Descrizione servizi / beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo (oneri esclusi)
1	Gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica	50232000	S	€ 286.030,00
2	Lavori di riqualificazione e ampliamento impianti di illuminazione	45316110	P	€ 301.970,00
Sommano				€ 588.000,00

- che i costi della manodopera, relativamente ai lavori previsti nel quadro economico, ammontano, secondo una stima basata sul progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dalla costituenda RTI F.lli Carollo S.r.l. e SO.G.EN.IT S.r.l. e sulle indicazioni di cui all'allegato D della D.G.R. Regione Veneto n. 1543 del 25/09/2017 relativa ad approvazione del prezzario regionale dei Lavori Pubblici, ad € 66.000,83 IVA esclusa;
- che l'importo annuale del canone di concessione a base di gara ammonta ad € 49.000,00 oltre IVA, oltre oneri di sicurezza pari ad € 250,00 , oltre IVA;
- che la concessione avrà una **durata di anni 12 (dodici)**;
- che l'intervento in trattazione definito concessione sia da considerarsi, per le specifiche derivanti dalla lettura del progetto di fattibilità, quale appalto pubblico per forniture e servizi di importo non superiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

Valutata la particolare complessità dell'affidamento e della normativa europea di settore;

Esaminata la documentazione di gara predisposta da Studio PUAM depositata in atti prot. n. 5935 del 18/11/2019 composta dei seguenti elaborati:

- Disciplinare di Gara – revisionato;
- Allegato 1 – Domanda di partecipazione;
- Allegato 2 – Dichiarazioni integrative;
- Allegato 3 – Privacy informativa;
- Allegato 4 – dichiarazione conformità;
- Allegato 5 – modello offerta economica;

Ritenuto di dover procedere all'affidamento mediante procedura aperta (art. 60 del Decreto Legislativo n. 50/2016 s.m.i.), da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del medesimo decreto, mediante valutazione della componente tecnica ed economica delle diverse proposte, valutate nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare di gara (con attribuzione di un punteggio massimo di 75 punti in favore dell'offerta tecnica, e di 25 punti all'offerta economica);

Atteso che ai concorrenti è richiesto il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. nonché l'idoneità professionale e i seguenti requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale così come evidenziati nel disciplinare di gara, art. 5 "*Requisiti speciali e mezzi di prova*" che qui si intendono integralmente richiamati;

Visti gli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Disciplinare di Gara - revisionato;
- Allegato 1 – Domanda di partecipazione;
- Allegato 2 – Dichiarazioni integrative;
- Allegato 3 – Privacy informativa;
- Allegato 4 – dichiarazione conformità;
- Allegato 5 – modello offerta economica;

Atteso che in riferimento alla "convenzione per la gestione in forma associata della centrale di committenza" approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 14/12/2017, al "Regolamento gestione in forma associata della centrale unica di committenza" approvato con delibera di Giunta Comunale n. 35 del 16/04/2015, all'art. 2 comma 1 della "convenzione per la gestione in forma associata della centrale di committenza" che stabilisce che le funzioni di Centrale Unica di Committenza (CUC) sono conferite al Comune di Comune di Colceresa (ex Comune di Molvena) quale Ufficio Centrale di Committenza e all'art. 3 della Convenzione "convenzione per la gestione in forma associata della centrale di committenza" stabilisce che la CUC cura la gestione delle procedure di gara dal bando alla proposta di aggiudicazione definitiva;

Ritenuto, pertanto, di demandare alla CUC le procedure di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato che la concessione in trattazione da realizzarsi interamente per i tipi della cd. finanza di progetto (project financing) non necessita di previsione di spesa direttamente riferibile al progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 70/2018;

Richiamati in tali sensi i dettati del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016 "*Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98*" del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 emanato in attuazione dell'art. 73, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato che il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n.3042/2014 ha stabilito la conformità alla normativa di riferimento della previsione inserita nella Lex Specialis di richiedere all'aggiudicatario i relativi costi per le attività di gara e per l'uso dei mezzi informatici utilizzati;

Vista la delibera dell'ANAC n. 1300 del 20/12/2017, relativa al contributo dovuto dalle Stazioni Appaltanti, da intendersi in questo caso dovuto dal Comune di Pianezze, per € 375,00, considerando comunque che l'importo di cui trattasi sarà oggetto di successivo rimborso da parte dell'aggiudicatario in quanto compreso nel quadro economico;

Dato atto che in data 07/09/2015 è stato sottoscritto dalle Prefetture del Veneto, UPI Veneto, Anci Veneto e dalla Regione del Veneto il "*Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture*";

Riscontrato che è stato acquisito il CUP numero **H98J19000410005**;

Visti:

- il D. Lgs. 50/2016;
- il DPR 207/2010;
- l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'articolo unico, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Interno in data 13.12.2019 che recita: "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2020";

Visto, altresì, l'articolo unico, comma 2, del Decreto del Ministero dell'Interno in data 13.12.2019 che recita: "Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1";

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

Visto, in particolare, l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria prevedendo, tra l'altro, che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3 (le spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza), per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 18 marzo 2019 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019-2021 e le successive deliberazioni n. 53 del 17 settembre 2019 di integrazione/aggiornamento al piano ;

Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7/2019 come modificato e integrato con atto n.8/2013 e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 15 maggio 2012, modificato con e integrato con dgc n. 63/2013, 62/2018 e n. 35/2019;

Visto il Decreto del Sindaco nr. 7 del 20/05/2019 con il quale è stata attribuita la competenza ai sensi della legislazione vigente, dello statuto e dei regolamenti;

Visto il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con DPR 16 aprile 2013 n. 62, nonché, il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pianezze" approvato con deliberazione G.C. n. 7 del 13.02.2014;

Accertato che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione da parte dei soggetti che hanno curato l'istruttoria e la adozione del presente atto in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 7 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 ed all'art. 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pianezze";

D E T E R M I N A

1. di assumere le premesse sopraesposte quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nonchè motivo determinante per l'adozione del presente provvedimento;
2. di dare atto che con la sopra richiamata deliberazione di G.C. n. 70 del 18/12/2018 è stata approvata la proposta di partenariato pubblico privato di durata di 12 anni mediante finanza di progetto ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. , comprensiva anche del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativa all' *"affidamento in concessione, tramite finanza di progetto di cui all'art. 183, comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i per interventi di riqualificazione dell'illuminazione pubblica e la gestione degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale"*, redatto dalla costituenda RTI F.lli Carollo S.r.l. e SO.G.EN.IT S.r.l. con sede a Zugliano (VI) via Codalunfa n° 20, quale "soggetto proponente" e presentato con prot. n. 3675 in data 11.07.2018;
3. di dare atto che il quadro economico del progetto di fattibilità tecnica ed economica assomma ad euro 365.000,00 complessivi (IVA esclusa laddove applicabile) e che le somme dovute per l'IVA, non comprese nel quadro economico presentato dal proponente, sono in ogni caso a carico del concessionario, tra l'altro anche per gli affidamenti eseguiti direttamente dal Comune a terzi;
4. di dare atto che le clausole contrattuali ritenute essenziali sono quelle contenute nel Disciplinare di gara, con importo complessivo previsto per euro 596.000,00 oltre IVA , che viene suddiviso - fatte salve le specificazioni riportate al punto successivo - in euro 588.000,00 da assoggettare a ribasso ed in euro 8.000,00 da non assoggettare a ribasso in quanto relativo a oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art. 23 comma 16 ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e dell'Allegato XV punto 4.1.4 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. ;
5. di dare atto che il procedimento di cui trattasi è disciplinato dal testo coordinato del Codice Appalti D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
6. di dare atto che i lavori di cui alla voce A.1 del quadro economico sono complessivamente articolati nelle seguenti categorie:

Descrizione	Categoria	Importo (iva esclusa)	Percentuale
Categoria prevalente	OG10 - impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	301.970,00 €	100,00 %
Totale lavori (oneri sic. e IVA esclusi)		301.970,00 €	100,00 %

7. di avviare la procedura di *"affidamento in concessione, tramite finanza di progetto di cui all'art. 183, comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i per interventi di riqualificazione dell'illuminazione pubblica e la gestione degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale"* il cui valore massimo, per l'intera durata dell'affidamento stesso (pari a dodici anni), sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato e della proposta di finanza di progetto dalla costituenda RTI F.lli Carollo S.r.l. e SO.G.EN.IT S.r.l., è pari ad € 596.000,00 (cinquecentonovantaseimila/00) IVA esclusa, di cui € 8.000,00 (ottomila/00) a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, comprendendo in tale somma sia gli oneri per la sicurezza dei lavori di cui alla voce A.2 del quadro economico per euro 5.000,00 che gli oneri per il servizio di gestione per euro 3.000,00 complessivi, somme da intendersi IVA esclusa, e valore stimato ai sensi dell'art. 167 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. pari ad euro 588.000,00 IVA esclusa;

8. di dare atto ai sensi degli art. 31 e 101 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e dalle linee guida ANAC n. 3/2016 di attuazione del Codice che il Responsabile del Procedimento è stato individuato nel sottoscritto geom. Brogliato Luigi, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Pianezze, responsabile dell'Area Tecnica;
 9. di demandare , per le motivazioni indicate in premessa, l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento dei lavori di cui trattasi alla Centrale Unica di Committenza – CUC Colceresa istituita presso il Comune di Colceresa, seguendo i criteri e le indicazioni di cui al presente atto ed in attuazione della Convenzione in essere approvata con delibera di C.C. num. 51 del 14/12/2017 , provvedendo inoltre a trasmettere alla CUC - Colceresa la documentazione e le attestazioni necessarie;
 10. di stabilire che per l'affidamento in oggetto:
 - a. quale procedura di scelta del contraente, la procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
 - b. quale criterio di aggiudicazione, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., mediante valutazione della componente tecnica ed economica delle diverse proposte, valutate nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare di gara (con attribuzione di un punteggio massimo di 75 punti in favore dell'offerta tecnica, e di 25 punti all'offerta economica) e che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
 - c. che per i lavori previsti nel progetto in sede di offerta, la contabilizzazione sia effettuata "a corpo" come definito dall'art. 59 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
 11. di approvare l'attribuzione dei punteggi e dei relativi criteri e sub-criteri, presenti nella proposta di disciplinare di gara, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, come documento da trasmettere alla CUC - Colceresa;
 12. di inoltrare alla CUC - Colceresa il presente atto, la proposta pervenuta agli atti dal proponente prot. 3675 del 11/07/2018, completa inoltre della documentazione tecnica inerente il progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente ed approvato con deliberazione di G.C. n. 70/2018, richiamato nelle premesse, integrato con i seguenti documenti come meglio specificato nelle premesse:
 - PE. 15 – febbraio 2018 quadro di incidenza della manodopera
 - PE. 17 – Rotatoria SP248 – Marosticana
 - PE. 18 – V4_Enel – telecom – Illuminazione PL Malossi Stralcio 2
 - PE. 19 – V4_Enel – telecom – Illuminazione PL Malossi Stralcio 1
- nonché i seguenti documenti allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- Disciplinare di Gara;
 - Allegato 1 – Domanda di partecipazione;
 - Allegato 2 – Dichiarazioni integrative;
 - Allegato 3 – Privacy informativa;
 - Allegato 4 – dichiarazione conformità;
 - Allegato 5 – modello offerta economica;
 -
13. di dare atto che il Disciplinare di Gara, la modulistica, allegati al presente atto, costituiscono, ad esclusione dei criteri e dei sub-criteri di aggiudicazione e dei relativi punteggi, una mera proposta dell'Amministrazione Comunale alla CUC - Colceresa, la quale potrà apportarvi sia le modifiche che le integrazioni ritenute necessarie secondo le proprie competenze;
 14. di stabilire l'obbligo di sopralluogo da parte degli operatori economici, pena l'esclusione dalla procedura, per prendere visione dei luoghi e degli impianti oggetto di intervento, mediante prenotazione da effettuarsi preliminarmente all'Area Tecnica del Comune di Pianezze , alla presenza di un dipendente incaricato del Comune di Pianezze, con rilascio di attestazione, da presentarsi alla Stazione Appaltante nei termini e con le modalità da essa indicate;
 15. di dare atto che l'importo complessivo per l'intervento di finanza di progetto di cui trattasi, per un periodo di anni dodici, secondo la proposta pervenuta ammonta, al netto delle opzioni contrattuali, a

- complessivi € 591.000,00 oltre IVA 22%, con canone previsto di euro 49.250,00 per ciascun anno, oltre iva 22%;
16. di dare atto che con l'affidamento dell'intervento di finanza di progetto di cui trattasi, al termine della procedura selettiva, si costituirà un'obbligazione da parte dell'Amministrazione Comunale anche per le annualità successive al 2020, non considerate nel bilancio attuale, ai sensi dell'art. 183 comma 6 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i. , essendo la concreta fattispecie della concessione oggetto del presente provvedimento riconducibile alle prestazioni periodiche e continuative di cui all'articolo 1677 del codice civile;
 17. di dare atto che, in sede di successiva assunzione dell'impegno di spesa giuridicamente perfezionato, si procederà all'effettivo quantificazione dell'importo di spesa relativo all'esercizio 2020, in funzione dell'effettiva decorrenza di avvio del servizio e del ribasso conseguito, ed analogamente, per le annualità successive;
 18. di fornire indirizzo alla Centrale di Committenza - Stazione Appaltante CUC Colceresa , per le motivazioni riportate nelle premesse, di stabilire il termine per la ricezione delle offerte entro le ore 12.00 del giorno 24 marzo 2020;
 19. di disporre che la CUC Colceresa - ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. - inviti anche il proponente, che può anche esercitare il diritto di prelazione;
 20. di fornire indirizzo alla Centrale di Committenza - Stazione Appaltante, per le motivazioni riportate nelle premesse, di recepire il *"Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture"* sottoscritto in data 07/09/2015 dalle Prefetture del Veneto, UPI Veneto, Anci Veneto e dalla Regione del Veneto;
 21. di assumere per il pagamento delle competenze dovute all'ANAC, per le motivazioni indicate nelle premesse, un impegno di spesa di € 375,00 a favore dell'ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione con sede in Roma c/o Galleria Sciarra via M. Minghetti,10- 00187 Roma, dando atto che lo stesso trova copertura alla Missione 1 titolo 11 intervento 1 (ex cap 331);
 22. di dare atto che con separato provvedimento si procederà agli impegni di spesa relativi alle ulteriori spese di gara;
 23. di dare atto che il contratto verrà sottoscritto sotto forma di atto pubblico amministrativo così come previsto dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, le cui clausole negoziali essenziali sono contenute nel disciplinare di gara;
 24. di dare atto che compete al sottoscritto al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere a tutti gli atti consequenziali che non siano attribuiti alle competenze della Stazione Unica Appaltante;
 25. di demandare ad un successivo provvedimento a cura della CUC la nomina della Commissione di gara, che - presso la sede della CUC- procederà in seduta pubblica all'apertura dei plichi pervenuti nei termini dati, verificandone la completezza e la conformità alle disposizioni del Disciplinare di gara, stabilendo che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;
 26. di demandare ad un successivo provvedimento della CUC , su indicazione del Comune di Pianezze, la definizione del numero dei componenti e la nomina della *Commissione giudicatrice* di cui all'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e, con provvedimento a cura del Comune di Pianezze ed a carico dell'aggiudicatario, dei conseguenti eventuali impegni di spesa;
 27. di dare atto che il presente provvedimento non costituisce impegno all'affidamento della finanza di progetto di cui trattasi, essendo, tra l'altro, la stipula del contratto subordinata, oltre che all'espletamento della prescritta procedura di gara ai sensi del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. - alla quale ai sensi dell'art. 183 comma 15 è comunque invitato anche il proponente – anche all'approvazione del progetto definitivo da parte dell'Amministrazione Comunale, secondo le indicazioni fornite in sede di verifica della corrispondente fase di progettazione e secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale stessa ai fini dell'approvazione;

28. di dare atto, inoltre, che è stata accertata la compatibilità dell'ordinazione e del successivo pagamento della spesa di cui al presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto dall'art. 9 comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009;
29. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio informatico del Comune di Pianezze per giorni 15 consecutivi;
30. di dare atto, infine, che l'obbligazione assunta con il presente atto sarà esigibile entro il 31.12.2020;
31. di provvedere alla pubblicazione sul sito web comunale dei dati connessi al presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Allegato parere tecnico alla proposta
- Allegato parere contabile alla proposta
- Visto di copertura finanziaria
- Certificato di pubblicazione

Il Responsabile dell'Area

BROGLIATO LUIGI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa